

Decreto Legge c.d. “Salva Italia” - le principali novità fiscali

Il Decreto Legge del 4 dicembre 2011, n. 201 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 251, della Gazzetta Ufficiale n. 284, del 6 dicembre 2011 - reca le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità fiscali recate nello stesso.

Aiuto alla crescita economica – ACE – (Articolo 1)

Dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2011**, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato:

- i) le S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le cooperative, gli enti e i *trust* commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- ii) le stabili organizzazioni site in Italia di società non residenti;
- iii) le società commerciali di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria (con le modalità che saranno stabilite da un D.M. da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione)

possono dedurre un importo corrispondente al **rendimento nozionale** del **nuovo** capitale proprio.

Detto rendimento è determinato mediante l'applicazione di un'apposita aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In via transitoria, per il **primo triennio** di applicazione della norma, la predetta aliquota è fissata nelle misura del **3%**.

La quota del rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento dell'importo deducibile nei periodi d'imposta successivi.

IRAP – Agevolazioni al costo del lavoro (Articolo 2)

Dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011** è possibile dedurre dal reddito d'impresa un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle **spese per il personale dipendente ed assimilato**, al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1, del D.Lgs. n. 446/1997.

Per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni, assunti a tempo indeterminato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, la deduzione annua forfettaria è aumentata da € 4.600,00 ad € 10.600 (da € 9.200,00 ad € 15.200,00 per le assunzioni in aree svantaggiate).

Detrazione delle spese per ristrutturazione e riqualificazione energetica (Articolo 4)

Mediante l'inserimento del nuovo articolo **16-bis**, del D.P.R. n. 917/1986 viene riscritta la disciplina relativa alla detrazione del **36%** delle spese **sostenute dal 1° gennaio 2012** e relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare massimo di **€ 48.000,00** per unità immobiliare. La detrazione va divisa in **dieci rate annuali**.

Novità assoluta è la possibilità di applicare il bonus in commento anche agli immobili colpiti da calamità naturali.

Viene, inoltre, prorogata per un altro anno (**fino al 31 dicembre 2012**) la detrazione del **55%** per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. **Dal 1° gennaio 2013**, anche dette spese possono usufruire della detrazione del **36%**.

Regime premiale per favorire la trasparenza (Articolo 10)

Dal 1° gennaio 2013, i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e le società di persone, che:

- a) provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- b) istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionali o d'impresa esercitata,

potranno beneficiare di semplificazioni ed assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e dell'accelerazione nel rimborso e nella compensazione dei crediti IVA.

Tra le agevolazioni possibili si annovera la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e delle dichiarazioni IVA, del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti di assistenza fiscale e la soppressione dei termine di compensazione del credito IVA, l'abolizione del visto di conformità per le compensazioni superiori ad € 15.000 e l'esonero della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

Per i predetti soggetti in **regime di contabilità semplificata** che rispettano suddette condizioni sono inoltre consentiti:

- i) la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e la predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
- ii) l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta dei registro dei beni ammortizzabili;
- iii) l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto IVA.

La disciplina in commento opera previo esercizio dell'opzione da parte del contribuente da esercitarsi nella **dichiarazione dei redditi** presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione della medesima.

I contribuenti che non rispettino le condizioni necessarie per beneficiare del regime di favore in commento perdono il diritto di avvalersi del medesimo e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa **da € 1.500 ad € 4.000**.

Dal periodo d'imposta 2011 sono previste agevolazioni anche per i contribuenti congrui agli studi di settore, che siano in regola con le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi e che siano coerenti con gli specifici indicatori previsti.

Essi beneficiano della preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Emerione di base imponibile (Articolo 11)

Al fine di combattere l'evasione fiscale è previsto che:

- i) a chi, a seguito di richieste avanzate ai sensi degli articoli 32 e 33, del D.P.R. n. 600/1973 e degli articoli 51e 52, del D.P.R. n. 633/1972, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero si applicano sanzioni penali (*ex. art. 76, D.P.R. n. 445/2000*);
- ii) a decorrere dal **1° gennaio 2012**, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni informazione relativa e necessaria per i controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni medesime. In particolare, quindi, l'Amministrazione potrà accedere a tutti i movimenti registrati sul conto corrente;
- iii) sono eliminati il termine di durata degli accessi presso il contribuente in massimo 15 giorni e la non ripetizione degli stessi per periodi inferiori al semestre.

Riduzione del limite per l'uso del contante (Articolo 12)

Dal **6 dicembre 2011**, è vietato l'utilizzo del contante e di titoli al portatore in misura pari o superiore ad **€ 1.000,00**.

I libretti di deposito bancari e postali al portatore con saldo pari o superiore a **€ 1.000,00** esistenti alla data del 6 dicembre 2011 sono estinti o il loro saldo deve essere ridotto ad una soglia eccedente il predetto importo, entro il 31 dicembre 2011.

Viene previsto l'uso di strumenti di pagamento elettronici anche per i pagamenti di importo superiore a **€ 500,00** effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

Imposta municipale propria – IMU - (Articolo 13)

Anticipato al **1° gennaio 2012** il debutto dell'imposta municipale, introdotta dal decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011).

Tale imposta si applicherà in via sperimentale dal 2012 al 2014, e a regime dal 2015.

La struttura della nuova imposta ricalca quella dell'ICI.

L'aliquota base è pari allo **0,76%** (con possibilità di aumento/diminuzione dello 0,3% ad opera dei comuni), con le seguenti eccezioni:

- i) per **l'abitazione principale e relative pertinenze** l'aliquota di base è ridotta allo **0,4%** (con possibilità di aumento/diminuzione dello 0,2% ad opera dei comuni) e una detrazione di **€ 200,00**;
- ii) per i fabbricati rurali l'aliquota è dello **0,4%** (con possibilità di aumento/diminuzione dello 0,1% ad opera dei comuni).

La base imponibile dei fabbricati si determina applicando alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5%**, i seguenti moltiplicatori:



- i) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ii) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- iii) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- iv) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- v) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.

Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (Articolo 16)

A partire dall'anno 2012 è introdotta per le **autovetture e per gli autoveicoli** adibiti al trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni precedenti alla data del pagamento, un'addizionale erariale pari a € 20,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt.

Dal 1° maggio 2012 è previsto il pagamento di una tassa annuale di stazionamento per le **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancora ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

È istituita un'**imposta erariale sugli aeromobili privati** immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.

Aumento aliquote IVA (Articolo 18)

Con decorrenza dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012 è previsto l'aumento delle aliquote ordinaria IVA dal 21% al 23% e del 10% al 12%.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 continuano ad applicarsi i predetti aumenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5 punti percentuali.

Gli aumenti previsti con decorrenza dagli anni 2013 e 2014 non trovano applicazione qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013, nonché a 16.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.

Imposta sui valori "scudati" (Articolo 19)

Le attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis, del D.L. 78/2009 e degli articoli 12 e 15, del D.L. n. 350/2001, e ancora segregate, sono soggette ad un'imposta straordinaria pari all'**1,50%**.

Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta sulle attività rimpatriate e regolarizzate oppure richiedono la provvista al contribuente e si preoccupano di versarla in due rate di pari importo: **entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013.**

I predetti soggetti segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali l'imposta **non è stata applicata e versata** a causa dell'avvenuta cessazione del rapporto di deposito, gestione o amministrazione delle attività rimpatriate o regolarizzate, comunque, per non aver ricevuto la provvista. Nei confronti di tali contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.

L'omesso versamento di tale imposta comporta l'applicazione di una **sanzione pari all'importo non versato.**

Riallineamento partecipazioni (Articolo 20)

La disposizione recata dal D.L. n. 98/2011 che consentiva il riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 16%, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2011.**

Il versamento dell'imposta è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta 2012 e 2013.

* * *

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Morri Cornelli e Associati

Studio Legale e Tributario

Milano, 12 dicembre 2011